

**FAQ GARA “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE” - CIG: 69385543E5**

(REVISIONE al 28/03/2017)

Quesito n. 1 (23/02/2017): *Con riferimento alla descrizione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte, contenute nella Tabella 2, al punto 15 “Criteri di aggiudicazione” del Disciplinare di gara, si chiede se la verifica del LCCA (Life Cycle Cost Analysis) può essere redatta a firma del Direttore Tecnico (iscritto all’ordine degli ingegneri da oltre 10 anni) di una società di Ingegneria E.S.Co certificata UNI 11352:2014. Quanto sopra in considerazione del fatto che la certificazione UNI 11352:2014 garantisce che i requisiti della ESCO in termini di competenze, capacità tecniche, ecc. sono equivalenti a quelli dell’EGE, libero professionista certificato UNI CEI 11339:2009.*

Risposta: *Si ritiene che la verifica del LCCA possa essere redatta anche a firma del D.T. (iscritto all’ordine degli ingegneri da oltre 10 anni) di una società di ingegneria E.S.Co certificata UNI CEI 11352:2014, stante che detta certificazione garantisce effettivamente che la E.S.Co sia in possesso di capacità diagnostica, progettuale, gestionale, etc. equivalenti a quelli dell’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.*

Quesito n. 2 (24/02/2017): *Riferimento appalto in oggetto, Vi chiediamo se è possibile partecipare in ATI con la seguente Associazione: Mandataria Capogruppo con certificazione OG10 CL. IV Mandante con certificazione OG10 CL. II.*

Risposta: *In caso di ATI di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010); inoltre, sempre in caso di ATI, la disposizione di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, che consente alle imprese di partecipare alle gare e di eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; pertanto, alla luce delle su richiamate disposizioni è consentito partecipare alla gara in oggetto in ATI con mandataria OG10 IV + mandante con OG10 II, atteso che: € 2.582.000*1,2 + € 516.000*1,0 = € 3.614.440 > 3.480.440,92.*

Quesito n. 3 (28/02/2017): *Con riferimento all’art. 14 “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” del Disciplinare di gara, avendo riscontrato una discordanza tra il termine ultimo per la consegna dei plichi indicato al punto 14.1 (29/03/2017) e la stessa data indicata al punto 14.3 (22/03/2017), si chiede conferma che il termine ultimo per la consegna dei plichi sia il 29/03/2017 entro le ore 13.00 e che pertanto è altresì facoltà del concorrente consegnare a mano i plichi nei giorni lavorativi del 27, 28, 29 marzo 2017 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso l’U.R.E.G.A. di Catania Piazza San Francesco Di Paola, 9 - 95131 - Catania.*

Risposta: *Si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 29/03/2017 entro le ore 13:00, come riportato al paragrafo 14.1 del disciplinare di gara nonché al punto IV.3.4 del bando di gara; pertanto la data riportata al paragrafo 14.3 del disciplinare di gara - erroneamente indicata come 22/03/2017 - deve intendersi quella del 29/03/2017.*

Quesito n. 4 (28/02/2017): *Si chiede conferma che il sopralluogo non sia obbligatorio, pertanto non sarà rilasciato dalla Stazione Appaltante alcun documento di avvenuta presa visione dei luoghi.*

Risposta: *Si conferma che, come espressamente previsto al paragrafo 5.4 del disciplinare di gara nonché al punto V.2 lettera n) del bando di gara, per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo obbligatorio alla presenza del tecnico dell’Amministrazione Comunale.*

Quesito n. 5 (28/02/2017): *Si prega di confermare che tutta la documentazione di gara sia disponibile interamente sul Vostro sito e non sia quindi necessario ritirare ulteriore documentazione presso i Vs. uffici.*

Risposta: *Si conferma che tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo: <http://comune.misterbianco.ct.it> e che non risulta necessario recarsi presso gli Uffici dell’Ente per il ritiro di ulteriore documentazione.*

Quesito n. 6 (28/02/2017): *Si chiede conferma che, conformemente alla normativa vigente, con la compilazione del DGUE non sia necessario dover predisporre ed inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa” anche le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.4, 16.3, 16.4 e 16.5 del disciplinare di gara.*

Risposta: *Si conferma che con la compilazione del DGUE non risulta necessario predisporre ed inserire nella Busta A “Documentazione Amministrativa” anche le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3, 16.2.4, 16.3, 16.4 e 16.5 del disciplinare di gara, ove le stesse risultino incluse nel DGUE e, pertanto, regolarmente rese con la compilazione e la sottoscrizione dello stesso.*

Quesito n. 7 (01/03/2017): In merito alla partecipazione alla gara sopra menzionata, società in possesso di attestazione SOA per la Categoria OG10 Classifica IV, può essere ammessa alla procedura, indicando ai sensi dell'art. 105 del "Codice", che DEVE subappaltare nella misura pari al 30% le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG10?

Risposta: No, in quanto il concorrente singolo può partecipare alla gara in oggetto solo se in possesso del requisito di qualificazione richiesto relativo alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) e quindi, nella fattispecie, solo se in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG10 per classifica IV-bis, ferma restando l'ammissibilità del subappalto di parte delle lavorazioni nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quesito n. 8 (07/03/2017): In merito alla gara in oggetto, chiediamo se sia possibile partecipare alla gara avendo la scrivente impresa la categoria OG10 - classifica IV, avvalendosi dei requisiti di un'altra impresa avente Categoria OG10 classifica II?

Risposta: Sì, in quanto per effetto della disposizione di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa singola in possesso di qualificazione SOA nella Categoria OG10 - classifica IV può partecipare alle gare ed eseguire lavori in detta categoria nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (ossia €. 2.582.000*1,2 = €. 3.098.400); pertanto, a copertura della quota di requisito mancante (€. 3.480.440,92 - €. 3.098.400,00 = €. 382.040,92) l'impresa può avvalersi del requisito di altra impresa in possesso di qualificazione SOA nella Categoria OG10 - classifica II.

Quesito n. 9 (08/03/2017): In merito alla gara in oggetto, si chiede se è consentita la partecipazione a tale procedura in associazione con una ESCo. Inoltre, non coprendo per intero la classifica della categoria prevalente (essendo in possesso della Cat. OG 10 cl. III), si chiede conferma sulla possibilità di avvalersi dei requisiti di un'altra impresa qualificata.

Risposta: Relativamente al primo quesito di richiama il disposto di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale il concorrente singolo o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, se risultano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per quanto concerne il secondo quesito si conferma che, come espressamente previsto al punto V.3 lettera u) del bando di gara e al paragrafo 13.2 del disciplinare di gara, l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale è ammesso alle condizioni prescritte dall'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.

Quesito n. 10 (09/03/2017): In riferimento all'appalto in oggetto, Vi chiediamo se la cauzione provvisoria può essere decurtata del 50% con un raggruppamento così formato: Mandataria Capogruppo con certificazione OG10 CL. IV e ISO 9001:2008 - Mandante con certificazione OG10 CL. II (non obbligata alla certificazione ISO 9000).

Risposta: No, come espressamente riportato al paragrafo 11.5 lettera a) del disciplinare di gara, "in caso di partecipazione in RTI orizzontale il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione".

Quesito n. 11 (10/03/2017): In riferimento all'appalto in oggetto, Vi chiediamo se per quanto riguarda il subappalto va indicata la terna di eventuali subappaltatori e se questi devono allegare loro dichiarazioni.

Risposta: No, in quanto ai sensi dell'art. 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, tale obbligo sussiste solo per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Quesito n. 12 (13/03/2017): In merito alla gara in oggetto, chiediamo se sia possibile partecipare alla gara avendo la scrivente impresa la categoria OG10 - classifica III-bis, avvalendosi dei requisiti di un'altra impresa avente Categoria OG10 classifica IV?

Risposta: Sì, in quanto per effetto della disposizione di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 l'impresa singola in possesso di qualificazione SOA nella Categoria OG10 - classifica III-bis può partecipare alle gare ed eseguire lavori in detta categoria nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (ossia €. 1.500.000*1,2 = €. 1.800.000); pertanto, a copertura della quota di requisito mancante (€. 3.480.440,92 - €. 1.800.000,00 = €. 1.680.440,92) l'impresa può avvalersi del requisito di altra impresa in possesso di qualificazione SOA nella Categoria OG10 - classifica IV.

Quesito n. 13 (02/03/2017): Disciplinare di Gara Punto 15.2 - Tabella 2 - Descrizione dei criteri e sub criteri di valutazione delle offerte.

Quesito n. 13.a: In relazione al punto 2.1 della tabella citata voglia chiarire se per il calcolo illuminotecnico è da intendersi quello già presente nell'elaborato E.02 del progetto posto a base di gara e conseguentemente se:

- il calcolo del LCCA va condotto solo sulla base dell'offerta di cui ai punti 2 e 3 della citata tabella;
- non va presentato alcun calcolo illuminotecnico nelle sezioni tipo indicate;
- il calcolo del LCCA va riferito all'intero impianto di illuminazione e non al mq ovvero, al fine della confrontabilità degli LCCA calcolati dai concorrenti, quale deve essere la superficie servita dagli impianti da introdurre nel calcolo;
- il valore residuo dell'impianto;

Risposta:

- **il calcolo del LCCA dovrà essere eseguito in coerenza con le caratteristiche indicate dall'offerente con riferimento ai punti 2 e 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara;**
- **il calcolo illuminotecnico deve essere presentato con riferimento alle n. 5 sezioni significative dell'impianto di cui al sub-criterio di valutazione 2.1 della tabella 2 riportata nel paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, univocamente identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo: <http://www.comune.misterbianco.ct.it>, nella quale sono stati riportati i dati geometrici e dimensionali delle n. 5 sezioni individuate;**
- **il calcolo del LCCA va riferito alle n. 5 sezioni significative individuate nella TABELLA di cui sopra e la superficie da considerare per il calcolo dell'incidenza al mq è quella desumibile dai dati geometrici indicati in detta TABELLA per ciascuna delle n. 5 sezioni;**
- **il calcolo dell'LCCA deve essere eseguito ponendo uguale a zero il valore residuo dell'impianto;**

Quesito n. 13.b: Sempre in relazione al calcolo dell'LCCA ed al fine di rendere comparabili le offerte quali sono i valori da inserire nel calcolo per:

- il tasso di sconto;
- il costo dell'energia elettrica;
- la vita utile dell'impianto;
- il valore dell'investimento iniziale considerando che quello offerto non può essere inserito nell'offerta tecnica;
- i costi di manutenzione (cambio lampada, pulizia apparecchio e interventi di manutenzione e riparazione, inclusi quelli degli eventuali regolatori di flusso luminoso offerti);

Risposta:

- **il tasso di sconto dovrà essere posto uguale a quello ufficiale attualmente vigente;**
- **l'elaborato di progetto n. 02 Relazione specialistica Calcoli Illuminotecnici, nell'indicare il risparmio che si intende conseguire con la realizzazione dei lavori in oggetto, riporta il costo del kW/h utilizzato;**
- **la vita utile dell'impianto è quella strettamente correlata alle caratteristiche dello stesso come illustrate e definite dal concorrente in sede di offerta tecnica;**
- **il valore dell'investimento iniziale sarà pari all'importo posto a base di gara ricavato dal CME posto a base di gara (senza applicazione del ribasso offerto);**
- **i costi di manutenzione sono quelli strettamente correlati alle caratteristiche desumibili dall'offerta tecnica; pertanto, ad esempio, le operazioni riportate tra parentesi nel quesito concorreranno alla determinazione dei costi di manutenzione secondo le proprie caratteristiche, come illustrate in sede di offerta tecnica. (*)**

(*): (22/03/2017) a parziale rettifica della risposta al quesito 13.b si precisa che il costo di manutenzione da adottare nel calcolo del LCCA è quello (post intervento di sostituzione) desumibile dall'elaborato di progetto n. 02 - Relazione specialistica - Calcoli Illuminotecnici (costo per manutenzione a punto luce LED pari a 8,50 €/cad.)

Quesito n. 14 (08/03/2017):

Quesito n. 14.1: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.14 punto 2.1, si richiede la verifica del LCCA sulle sezioni significative di Via Amenano, Via Ferrara, Via dei Vespri, Via Garibaldi, Via S. Giuseppe. Poiché nel documento "Elab 02 Relazione Calcoli Illuminotecnici" le sezioni stradali di cui si richiede la verifica sono identificate con le diciture "tratto 1", "tratto 2" ecc. è possibile abbinare in modo univoco a ciascuna delle cinque sezioni una delle dieci sezioni presenti nei calcoli illuminotecnici in modo da individuare la tipologia di prodotto coinvolto nel calcolo del LCCA?

Risposta: il calcolo di verifica del LCCA deve essere effettuato con riferimento alle n. 5 sezioni significative dell'impianto univocamente identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo: <http://www.comune.misterbianco.ct.it>, nella quale sono stati riportati i dati geometrici e dimensionali delle n. 5 sezioni individuate;

Quesito n. 14.2: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.15 punto 2.2, vengono attribuiti punteggi

differenti a seconda se il sistema di telecontrollo utilizzi la tecnologia delle onde convogliate (2pt) o delle onde radio (4pt), o entrambe (6pt). Data la difficoltà tecnica della realizzazione di un sistema che comprenda entrambe le tecnologie, e considerandone il peso economico, è possibile conoscere l'esigenza che sta alla base di questa richiesta (visto che la loro coesistenza può comportare una sovrapposizione di funzioni)?

Risposta: Posto che il termine "entrambe" è da riferire all'impianto nel suo complesso e non al singolo punto, la motivazione alla base della richiesta è quella di garantire - con un sistema comprendente entrambe le tecnologie - comunicazioni a più ampio raggio senza dovere interporre moduli radio che facciano da ripetitore;

Quesito n. 14.3: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.15 punto 2.2, in relazione alla richiesta del sistema di telecontrollo, è possibile proporre un sistema posizionato all'esterno all'apparecchio (ad esempio morsettiera-palo)?

Risposta: Sì, è possibile ferma restando la necessità di produrre i test report come prescritto dal punto 2.2 della tabella 2;

Quesito n. 14.4: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.15 punto 2.3, in relazione al grado di efficienza delle lenti, vengono attribuiti punteggi differenti sulla base del materiale in cui è realizzato il gruppo ottico e della presenza o meno del vetro di protezione. Nel caso in cui il gruppo ottico sia esposto si richiede di utilizzare nei calcoli illuminotecnici un fattore di manutenzione pari a 0.6 (situazione alla quale si attribuiscono zero punti). E' possibile, qualora l'azienda sia in grado di giustificarlo con un documento specifico - valutandolo per il tipo di apparecchio di illuminazione scelto (tipo di lampada, sistema di alimentazione, caratteristiche costruttive dell'apparecchio di illuminazione) [...] come riportato dalla normativa UNI 11248 Novembre 2016 cap.15 – utilizzare un fattore di manutenzione superiore a quello indicato?

Risposta: Fermo restando che nell'ipotesi prevista nel quesito (apparecchio con gruppo ottico esposto) restano attribuiti zero punti con riferimento al sub-criterio di valutazione di cui al punto 2.3 della tabella 2, negli eventuali calcoli illuminotecnici è possibile utilizzare un fattore di manutenzione superiore purché giustificato da adeguata documentazione;

Quesito n. 14.5: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.15 punto 2.4, in relazione alla protezione da sovratensioni, si richiede una protezione di livello pari a 9kV modo comune e 10kV modo differenziale. Potete indicarci quale laboratorio è fornito di strumentazione atta a testare una sovratensione di 10kV? E' possibile, in via alternativa, effettuare il test in un laboratorio interno qualora si possa dimostrare che la strumentazione utilizzata è full compliance?

Risposta: Sì, è possibile;

Quesito n. 14.6: Nel documento contenente il "Bando di gara", a pag.16 punto 3.2, relativamente al sistema per regolare il flusso luminoso, si richiede una dimmerazione mediante 1-10V oppure mediante sistema DALI?

Risposta: Sono ammissibili entrambi i sistemi.

Quesito n. 15 (08/03/2017):

Quesito n. 15.A: Con riferimento a quanto indicato al punto 15.2 del bando di gara, in particolare al sub-criterio 2.1, all'interno della Tabella 2 - Descrizione criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte si chiede di voler chiarire la procedura di calcolo del LCCA (Life Cycle Cost Analysis). Premesso che l'LCCA è uno strumento economico che permette di valutare tutti i costi di un determinato componente (nel caso in esame apparecchi luminosi) durante la "VITA UTILE", si richiede che vengano identificati univocamente alcuni parametri, ovvero se:

- È corretto considerare in sostituzione della "VITA UTILE" (VU) un riferimento temporale univoco (RTU), sulla base del quale sviluppare l'analisi dei costi operativi, un periodo di funzionamento pari a 20 anni (4200 h/anno)?
- In riferimento a quanto sopra, qualora il periodo di funzionamento di riferimento per il calcolo dell'LCCA (supposto al superiore punto, RTU = 20 anni) fosse inferiore alla "VITA UTILE" (VU) dichiarata dal costruttore, è corretto considerare un coefficiente correttivo pari a $K = RTU/VU$ dichiarata da costruttore, quale moltiplicatore del costo operativo, nel calcolo dell'LCCA?

Risposta: La "VITA UTILE" dell'impianto è quella strettamente correlata alle caratteristiche dello stesso come illustrate e definite dal concorrente in sede di offerta tecnica;

Quesito n. 15.B: La norma di indirizzo tecnico, UNI EN ISO 15686, definisce la modalità di calcolo dell'LCC, quale attualizzazione di tutti i costi relativi al funzionamento di un componente secondo la seguente formula:

$$LCC = I_0 + R_{epi} - R_{es} + E + OM\&R$$

Dove

I_0 = valore attuale investimenti iniziali

R_{epi} = valore attualizzato costi smaltimento a fine vita

R_{es} = valore residuo attualizzato del bene a fine vita

E = valore attualizzato delle spese energetiche

$OM\&R$ = valore attualizzato dei costi operativi di manutenzione e riparazione durante la vita

È evidente che per la mera valutazione dei prodotti da installare ed in funzione della finalità legata al calcolo di tale parametro, urge l'esplicitazione di talune semplificazioni. A tal fine si chiede di voler chiarire se:

- 1) È corretto considerare il valore attuale degli investimenti iniziali, I_0 , il costo posto a base di gara dei singoli apparecchi luminosi ricavati dal CME posto a base di gara (senza applicazione del ribasso offerto oggetto dell'offerta economica e non tecnica)?

Risposta: Sì, è corretto;

2) È corretto considerare pari a ZERO il valore attualizzato dei costi di smaltimento a fine vita, R_{epi} , essendo tale costo un dato comune e pressoché identico per tutti gli apparecchi luminosi potenzialmente utilizzabili dai Concorrenti?

Risposta: Sì è corretto

3) È corretto considerare pari a ZERO il valore residuo attualizzato del bene a fine vita, R_{es} , sulla base dell'arco temporale fissato dalla Stazione Appaltante (tenuto conto dell'applicazione del coefficiente correttivo K sopra ipotizzato)?

Risposta: Sì, è corretto. Il calcolo dell'LCCA deve essere eseguito ponendo uguale a zero il valore residuo dell'impianto;

4) È corretto considerare il valore attualizzato delle spese energetiche, E , in funzione di un costo unitario di 0,18 €/kWh come parametro univoco?

Risposta: L'elaborato di progetto n. 02 Relazione specialistica Calcoli Illuminotecnici riporta il prezzo dell'energia elettrica utilizzato per la stima del risparmio che si intende conseguire con la realizzazione dei lavori in oggetto;

Quesito n. 15.C: Con riferimento alla verifica del LCCA su base annua post intervento a mq mediante calcolo illuminotecnico del valore medio di n.5 sezioni significative dell'impianto di cui al punto 2.1 della Tabella "Descrizione criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte", è corretto considerare quale valore medio quello relativo alla media dei valori di n. 5 LCCA valutati nelle sezioni significative prese in esame nel bando di gara?

Risposta: Sì, è corretto;

Quesito n. 15.D: Per l'attualizzazione dei costi dell'LCCA è plausibile l'utilizzo di un tasso di sconto pari al 3,75 considerando quale parametro di riferimento EURIBOR 20 anni + un coefficiente di rischio pari al 3%?

Risposta: il tasso di sconto dovrà essere posto uguale a quello ufficiale attualmente vigente.

Quesito n. 16 (03/03/2017): Con riferimento a quanto richiesto al punto 2.2 "Sistema di Telecontrollo" della tabella 2 riportata al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, si fa presente che non è possibile avere in questa fase i test report di laboratori certificati su un sistema che si deve ancora installare e che consta di dispositivi elettronici da integrare insieme. Si possono produrre i certificati di conformità di ciascun dispositivo ed è poi responsabilità della ditta esecutrice redigere un verbale di collaudo finale (in contraddittorio con la stazione appaltante) dal quale si evincerà il perfetto funzionamento del sistema completo ed integrato nel suo complesso. Per ottenere un tale report in questa fase occorrerebbe realizzare un impianto con la stessa tipologia dei corpi illuminanti, magari con le stesse quantità, stessa tecnologia di controllo e software di gestione e questo non si ritiene sia ragionevolmente ottenibile prima della realizzazione dell'impianto.

Risposta: Nel ribadire la richiesta come formulata nel Disciplinare di Gara (paragrafo 15.2, tabella 2, punto 2.2) si chiarisce che i test report richiesti dovranno riguardare l'integrazione del singolo tipo di corpo illuminante con il sistema di telecontrollo proposto.

Quesito n. 17 (09/03/2017)

Quesito n. 17.1) Secondo la legislazione corrente (Decreto Legislativo 102/2014) l'EGE è obbligatorio solo ed esclusivamente per le diagnosi energetiche e non, come nel caso in esame, nelle valutazioni progettuali. L'obbligo di tale figura limita fortemente la partecipazione alla gara, anche in considerazione del fatto che il calcolo illuminotecnico dovrebbe essere svolto da un ingegnere/architetto esperto in illuminotecnica e raramente le due figure coincidono. Si chiede se è sia possibile firmare i calcoli da parte di ingegnere iscritto all'albo.

Risposta: Si ribadisce la richiesta come esposta al punto 2.1 della tabella 2 riportata al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 17.2) Nella relazione generale e di calcolo (ELAB 02) si è adoperato per raggiungere i valori minimi un fattore di manutenzione di 0,95 utilizzando apparecchi con gruppo ottico realizzato in lenti in materiale plastico e schermo di protezione in vetro. Tuttavia nel disciplinare di gara al punto di 2.3 si scrive espressamente che per tale tipologia di apparecchio il coefficiente di manutenzione deve essere 0,7.

Risposta: Premesso che al punto 2.3 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara per apparecchi con gruppo ottico realizzato in lenti in materiale plastico e schermo di protezione in vetro il fattore di manutenzione FM è indicato maggiore o uguale a 0,70, sarà il concorrente ad individuare le caratteristiche (e con esse il FM) del corpo illuminante proposto ed impiegato nel calcolo illuminotecnico delle n. 5 sezioni significative di cui al punto 2.1 della tabella 2 del paragrafo 15.2 (univocamente identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo: <http://www.comune.misterbianco.ct.it>, nella quale sono stati riportati i dati geometrici e dimensionali delle n. 5 sezioni individuate);

Quesito n. 17.3) Parte dei corpi illuminanti posti alla base dei calcoli sono, di fatto, inesistenti

Risposta: Sarà cura del concorrente individuare in sede di offerta tecnica apparecchi illuminanti esistenti e disponibili in commercio nel rispetto delle caratteristiche minime di progetto.

Quesito n. 17.4) In relazione generale (ELAB 01) è richiesto per il LED il valore del CRI di 0,8, ma nell'elaborato di calcolo e nell'elenco prezzi, il valore di CRI utilizzato è 0,7 in taluni casi e 0,65.

Risposta: Il valore del CRI = 0,65 rappresenta minimo inderogabile per tutti i corpi illuminanti.

Quesito 17.5) Secondo la disposizione di legge, il progetto esecutivo posto a base di gara rappresenta un MINIMO NON DEROGABILE e pertanto si chiede come possa essere possibile proporre apparecchi con gruppo ottico esposto ($FM \leq 0,6$) che sono inferiori a quello previsto in progetto. Analogo discorso per il grado di protezione apparecchi: il progetto già impone sia la Classe II che l'IP66. Non è possibile, per legge, attribuire punti per qualcosa di già obbligatorio in quanto in caso di mancanza di detto requisito il concorrente DEVE ESSERE ESCLUSO. Addirittura al punto 2.5 è possibile ottenere punti (3) fornendo un apparecchio da 53W con efficienza 95lm/W che è inferiore a quello di progetto pari a 100 lm/W. Invece, fornendo un sistema di telecontrollo e monitoraggio dei consumi al quadro (punto 2.2) si ottengono 0 punti, benché il progetto NON preveda nulla e quindi sarebbe comunque un valore aggiuntivo.

Risposta: Per l'attribuzione del punteggio occorrerà che il partecipante garantisca, per tutti i corpi illuminanti oggetto dell'offerta l'assolvimento delle richieste di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 della tabella 2 del paragrafo 15.2, che, come è possibile evincere dalla lettura degli articoli di elenco prezzi, non costituiscono, per tutti i corpi illuminanti ivi descritti, requisiti minimi.

Quesito n. 18 (10/03/2017): In caso di partecipazione in ATI orizzontale quale impresa capogruppo, volendo inserire anche una cooptata stiamo a chiederVi se questa, oltre che inserire la SOA e l'ISO 9000 in copia conforme ed essere indicata dal raggruppamento deve fornire altre dichiarazioni. La domanda nasce dal fatto che la giurisprudenza ha indicato che non deve firmare cauzione, né offerta né inviare alcuna dichiarazione relativa ai requisiti generali. (Vedi TAR Bolzano sentenza 354/2016 come ultima fonte) poiché non è né concorrente né offerente. Quindi, riteniamo di dover solo indicare l'azienda e dichiarare sia noi che loro che non eseguiranno lavori oltre la percentuale consentita dalla norma vigente.

Risposta: Alla luce della giurisprudenza consolidata al riguardo, e salvo l'eventuale diverso parere della commissione di gara presso l'UREGA che esaminerà la documentazione amministrativa, si ritiene che le eventuali imprese cooptate non debbano firmare la cauzione, né sottoscrivere la domanda di partecipazione e l'offerta, né produrre le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Infatti, il comma 5 dell'art. 92 del DPR n. 207/2010 impone alle imprese cooptate l'obbligo della qualificazione in misura pari all'importo dei lavori che saranno loro affidati e il solo limite percentuale delle opere da eseguire.

Quesito n. 19 (10/03/2017):

Quesito n. 19.1): ai sensi dell'art. 15.4-15.6-15.7 del disciplinare di gara, l'offerta è composta da elementi di natura quantitativa (4.1-4.2), da elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (2.2-2.3-2.4-2.5-2.6) e da elementi di natura qualitativa (1.1-1.2-3.1-3.2), sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Il sub criterio 2.1 non è menzionato, tuttavia dalla metodologia di attribuzione del punteggio riportata all'art. 15.2 del disciplinare di gara (10*LCCAMin/LCCAi dove LCCAMin=offerta con LCCA minimo e LCCAi=offerta i-esima) è palese che trattasi di un elemento di natura quantitativa non oggetto di valutazione discrezionale.

Risposta: Si conferma che il sub-criterio di valutazione 2.1 - non espressamente menzionato nei paragrafi 15.4, 15.6 e 15.7 - ha natura quantitativa e pertanto non è oggetto di valutazione discrezionale; la metodologia di attribuzione del relativo punteggio è riportata al punto 2.1 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 19.2): Ai sensi dell'art. 96 "Costi del ciclo di vita" del D.lgs. 50/2016, comma 2 "Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati". Nel caso dei costi ambientali esterni sono prefissati limiti e condizioni (come oggettività, verificabilità, ragionevolezza, proporzionalità, accessibilità); inoltre, deve essere fatto riferimento a metodi approvati ufficialmente dall'Unione e riportati nell'allegato XVIII del Codice.....

Risposta: In relazione al riferimento all'art. 96 "Costi del ciclo di vita" del d.lgs. 50/2016, si precisa che il criterio di aggiudicazione indicato nel bando e nel disciplinare di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, del citato d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione indicati al paragrafo 15.2 tabella 2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 19.3): Si ritiene che il concorrente debba sviluppare i calcoli illuminotecnici su riferimenti oggettivi e verificabili uguali per tutti. In tal senso, si ritiene che la S.A. debbaindicare:

- Le sezioni significative dell'impianto relativamente alle strade indicate nel disciplinare di gara (via Amenano - via Ferrara - via Vespri - via Garibaldi - via S. Giuseppe);
- La categoria illuminotecnica e requisiti prestazionali degli impianti di cui alle predette strade con riferimento alla nuova norma UNI 11248 (2012) e UNI EN 13201-2(2016);
- La temperatura di colore del LED(K)

Risposta:

- **Le n. 5 sezioni significative dell'impianto per le quali effettuare il calcolo del LCCA sono quelle univocamente identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo:**

<http://www.comune.misterbianco.ct.it>, nella quale sono stati riportati i dati geometrici e dimensionali delle n. 5 sezioni individuate.

- La categoria illuminotecnica dell'impianto di cui alle predette strade è la ME4b di cui al prospetto 1 della Relazione Specialistica - Calcoli illuminotecnici; i relativi requisiti prestazionali per detta categoria sono quelli riportati nel prospetto 1a della stessa relazione.
- La temperatura di colore dei LED è quella desumibile dalla lettura degli articoli di elenco prezzi.

Quesito n. 20 (14/03/2017): In merito alla garanzia provvisoria, si richiede, essendo un campo obbligatorio per la compagnia assicurativa, quale data è opportuno indicare come data di inizio delle operazioni di gara.

Risposta: Poiché la data di inizio delle operazioni di gara, allo stato, non risulta nota, ove trattasi di campo effettivamente obbligatorio per la compagnia assicurativa ai fini della garanzia provvisoria, si ritiene possa essere indicata la data del giorno successivo a quello di scadenza del termine di ricezione delle offerte (quindi la data 13/04/2017, tenuto conto della proroga già stabilita).

Quesito n. 21 (14/03/2017):

Quesito n. 21.1) I quadri elettrici esistenti hanno una connessione a banda larga, a fibra ottica o di altro tipo (in quest'ultimo caso specificare quale).

Risposta: I quadri elettrici esistenti, allo stato, non presentano alcun tipo di connessione.

Quesito n. 21.2) In caso di avvalimento di più imprese ausiliarie regolarmente in possesso dell'attestazione SOA prevista dal presente bando di gara, è necessario che ciascun concorrente in questione (imprese ausiliarie e impresa ausiliata) sia in possesso dei requisiti di cui al punto 13.1.7 del Disciplinare di gara?

Risposta: I requisiti di cui al paragrafo 13.1.7 del disciplinare di gara si riferiscono agli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016 non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

Quesito n. 22 (14/03/2017):

Quesito n. 22.1) Si chiede quali siano le quantità da prendere in considerazione per ogni potenza prevista in progetto (55W - 73W - 90 W - 108W).

Risposta: Le quantità da prendere in considerazione per ciascuna potenza prevista in progetto sono quelle riportate nell'Elaborato 05 - Computo metrico estimativo, che trovano riscontro in quelle riportate nell'Elaborato 14 - Prospetto riepilogativo tipologie impianto di illuminazione esistente e di progetto, dal quale è possibile conteggiare anche le singole quantità per ciascuna delle due potenze 55W e 73W;

Quesito n. 22.2) I calcoli contenuti nella "Relazione calcoli illuminotecnici Elab. No.2" non contemplano tutte le tipologie di corpi LED specificate nello stesso e nell'Elab. No.5. Si chiede è possibile avere le relazioni calcoli illuminotecnici delle tipologie di corpi LED sopraindicate?

Risposta: I calcoli illuminotecnici debbono essere verificati dal concorrente con riferimento agli indici prestazionali degli elementi tecnici relativi agli apparecchi di illuminazione proposti per ciascuna tipologia prevista nei vari tratti stradali quali desumibili dalla propria offerta tecnica.

I dati geometrici e dimensionali delle n. 5 sezioni per le quali effettuare il calcolo del LCCA sono individuate univocamente identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo:

<http://www.comune.misterbianco.ct.it>;

Quesito n. 22.3) In riferimento al Sistema di Telecontrollo richiamato al sub-criterio 2.2 della Tabella 2 - Descrizione criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte "Offerta Tecnica" paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara, si chiede se:

1. Il sistema di telecontrollo debba essere fornito e se il relativo costo è a carico della stazione appaltante;
2. I corpi illuminanti debbano essere predisposti per sistemi di telecontrollo radio o onde convogliate, quindi con modulo onde convogliate o onde radio installato;

Risposta:

1. Il sistema di telecontrollo costituisce oggetto di offerta tecnica migliorativa dei concorrenti, per il quale è prevista l'attribuzione di un punteggio correlato alla tipologia di Sistema di Telecontrollo proposto e offerto (variabile da 0 a 10). Il costo del Sistema di Telecontrollo proposto - quale offerta migliorativa - deve essere ricompreso nel prezzo complessivo offerto dal concorrente (comunque non superiore all'imposto posto a base di gara);
2. I corpi illuminanti devono essere predisposti per il/i sistema/i di telecontrollo proposto/i e offerto/i dal concorrente.

Quesito n. 23 (15/03/2017): Relativamente al disciplinare di gara, con la presente chiediamo chiarimento relativamente al punto 2.4. La norma citata è la EN 51547, in realtà dovrebbe essere la EN61547.

Risposta: La norma di riferimento di cui al punto 2.4 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara - erroneamente indicata come EN 51547 - è la EN 61547.

Quesito n. 24 (15/03/2017): Essendo previste nel computo di gara le lavorazioni di cui alle voci del computo metrico n.24 e n.26, inerenti la posa e fornitura di cavidotto e la posa e la fornitura della treccia di rame, si chiede se effettivamente la voce dello scavo e del suo ripristino per la posa del materiale di cui sopra, sia una lavorazione non prevista all'interno del computo metrico di gara e che la stessa sarà invece remunerata con altri fondi.

Risposta: Si conferma che le voci dello scavo e del relativo ripristino per la posa in opera di tratti di nuovo cavidotto e della traccia di rame, in prossimità dei pali da sostituire perché danneggiati, non sono previste nel computo metrico di gara e che dette lavorazioni, ove effettuate se necessarie, saranno remunerate extra contratto mediante liste in economia.

Quesito n. 25 (15/03/2017): Si chiede conferma che in caso di possesso sia della certificazione ISO 9001 che della ISO 14001, si possa decurtare l'importo garantito dalla cauzione provvisoria del 70% (50%+20%).

Risposta: Si conferma che le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria, rispettivamente del 50% e del 20%, previste dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001 e della certificazione ambientale ISO 14001, risultano cumulabili.

Quesito n. 26 (16/03/2017): In riferimento ai calcoli illuminotecnici richiesti, si voglia confermare che tali elaborati, dovendo fare riferimento alle n. 5 sezioni significative identificate nella TABELLA allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione e mostrando la sopracitata tabella solo i dati geometrici e dimensionali delle sezioni stradali, debbano essere redatti considerando la categoria illuminotecnica ME4b (come riportato a pag.5 dell' Elab 01 Relazione Generale). Diversamente si chiede se sia possibile conoscere, per ciascuna delle sezioni di cui si richiede lo studio, la classe illuminotecnica corrispondente.

Risposta: Si conferma che i calcoli illuminotecnici relativi alle n. 5 sezioni significative identificate nella Tabella allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione debbono essere redatti considerando la categoria illuminotecnica ME4b.

Quesito n. 27 (16/03/2017): Considerando che non vi sono indicazioni in merito alle categorie illuminotecniche da soddisfare, e ipotizzando la seguente analisi dei rischi in accordo con la UNI 11248: <omissis>

E' corretto considerare in fase di calcolo illuminotecnico le seguenti categorie illuminotecniche di progetto?

1 - Via Amenano: M5; 2 - Via Ferrara: M5; 3 - Via Dei Vespri: M5; 4 - Via G. Garibaldi: M5; 5 - Via San Giuseppe: P2.

Risposta: I calcoli illuminotecnici relativi alle n. 5 sezioni significative identificate nella Tabella allegata all'Avviso di precisazione ed integrazione debbono essere redatti considerando la categoria illuminotecnica ME4b di cui al prospetto 1 della Relazione Specialistica - Calcoli illuminotecnici.

Quesito n. 28 (16/03/2017):

Quesito n. 28.1): <con riferimento al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara> si chiede di confermare che occorre compilare e presentare in gara il modello A senza dover prendere in considerazione il modello disponibile sul sito.

Risposta: Si conferma che la dichiarazione per il Protocollo di Legalità può essere resa utilizzando il modello A, che peraltro coincide con il modello disponibile sul sito cui si fa riferimento al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara.

Quesito n. 28.2) <con riferimento al paragrafo 13.1.7 del disciplinare di gara> si chiede di confermare che l'operatore in possesso di attestazione SOA, con qualifica adeguata per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, non debba possedere i requisiti di cui all'art. 13.1.7.

Risposta: Si conferma che i requisiti di cui al paragrafo 13.1.7 del disciplinare di gara si riferiscono ai soli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016 non in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA.

Quesito n. 28.3) <con riferimento al paragrafo 16 del disciplinare di gara> si chiede di chiarire quale debba essere il contenuto della ... domanda di partecipazione.

Risposta: la domanda di partecipazione deve contenere quanto espressamente previsto dal paragrafo 16 del disciplinare di gara.

Quesito n. 28.4) <con riferimento ai paragrafi 16 e 20 del disciplinare di gara> si chiede di confermare che inserendo tutte le dichiarazioni, come richiesto nel Disciplinare di gara all'art. 16, NON sia necessario inserire nella busta A - Documentazione Amministrativa" il DGUE, ma SOLO le dichiarazioni elencate nel suddetto articolo.

Risposta: Si conferma.

Quesito n. 28.5) <con riferimento all'art. 36 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto> si chiede di confermare che le variazioni, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, a rettifica di quanto riportato nel comma 5 del suddetto articolo del CSA, potranno comportare un aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto iniziale.

Risposta: Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si precisa che l'art. 36 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'entità delle modifiche al contratto che trovano copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Quesito n. 29 (17/03/2017): Alla pag. 14 del disciplinare di gara punto "15. Criterio di aggiudicazione", con specifico riferimento al criterio di valutazione tecnica 1.1, si richiede l'illustrazione del metodo per l'esecuzione dei lavori attraverso, oltre che al numero di risorse e mezzi impiegati, anche un programma lavori. Dato che la busta "B - Offerta Tecnica" deve contenere esclusivamente la documentazione inerente l'offerta a carattere qualitativo, e non può contenere nulla che faccia comprendere il contenuto della busta C-Offerta Economico temporale, si chiede di confermare che il programma lavori a cui si fa riferimento debba solo essere un programma qualitativo e non quantitativo e quindi un programma lavori in cui non appaia la componente tempo.

Risposta: Si conferma che il programma lavori a cui fa riferimento il sub-criterio di valutazione 1.1 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara deve essere un programma qualitativo e non quantitativo.

Quesito n. 30 (17/03/2017): Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- Sul calcolo LCCA:

Quesito n. 30.1) Il costo del kWh deve essere considerato invariante nel tempo o deve essere rivalutato per gli anni successivi al primo?

Risposta: Il costo del kWh, al netto dell'IVA, desumibile dall'elaborato di progetto n. 02 - Relazione specialistica - Calcoli Illuminotecnici, deve essere considerato invariante nel tempo.

Quesito n. 30.2) L'attuale TUR - Tasso ufficiale di riferimento, che dal 1999 ha sostituito il tasso ufficiale di sconto, è pari allo 0%, si richiede che l'Ente si pronunci in modo definitivo sul tasso da adottare, apparendo più ragionevole peraltro l'utilizzo di tassi diversi rispetto allo 0% per fornire un calcolo di LCCA più aderente alla realtà.

Risposta: Si conferma che il tasso di sconto dovrà essere posto uguale all'attuale tasso ufficiale di riferimento (TUR), pari allo 0%.

Quesito n. 30.3) In merito al già fornito chiarimento 13.b si sottolinea come non sono oggetto di offerta tecnica i costi di manutenzione, che non sono peraltro costi a carico delle ditte proponenti, pertanto si richiede all'Ente di indicare chiaramente (come fatto per i costi iniziali) quali siano i costi di manutenzione da adottare, stante che quelli desumibili dalle offerte tecniche sarebbero pari a zero.

L'incidenza del fattore di manutenzione di cui al punto 2.3 avrebbe peraltro carattere fortemente soggettivo, implicando l'utilizzo di analisi specifiche per la manutenzione degli apparecchi durante la vita utile (ore di operaio, costo di nolo cestello, ecc.). Si richiede inoltre se il costo della manutenzione che l'Ente vorrà indicare debba essere rivalutato nel tempo o no (analogamente al costo del kWh);

Risposta: a parziale rettifica del chiarimento 13.b si precisa che il costo di manutenzione da adottare nel calcolo del LCCA è quello (post intervento di sostituzione) desumibile dall'elaborato di progetto n. 02 - Relazione specialistica - Calcoli Illuminotecnici (costo per manutenzione a punto luce LED pari a 8,50 €/cad.) che non deve essere rivalutato nel tempo.

Quesito n. 30.4) Al fine di rendere confrontabili le proposte migliorative degli offerenti si richiede al comune di adottare quali coefficienti per il calcolo illuminotecnico quelli già adottati dal progettista;

Risposta: I calcoli illuminotecnici debbono essere verificati dal concorrente con riferimento agli indici prestazionali degli elementi tecnici relativi agli apparecchi di illuminazione proposti per ciascuna tipologia prevista nei vari tratti stradali quali desumibili dalla propria offerta tecnica. I coefficienti illuminotecnici da adottare sono quelli riferiti alla categoria ME4b di cui al prospetto 1a dell'Elaborato 02 Relazione Specialistica - Calcoli Illuminotecnici.

Quesito n. 30.5) In merito al già fornito chiarimento 13.b si chiede conferma se come investimento iniziale si debba inserire il costo a base di gara dei soli apparecchi relativi ai vari tratti di strada oggetto di calcolo (con le relative quantità).

Risposta: Si conferma che il valore dell'investimento iniziale da inserire nel calcolo del LCCA è il costo a base di gara - desumibile dal CME di progetto - dei soli apparecchi relativi ai tratti di strada oggetto di calcolo.

Quesito n. 30.6) In merito ai già forniti chiarimenti 13.a e 15.a si fa notare come gli stessi siano uno svuotamento di significato del calcolo di LCCA in merito all'assunzione di orizzonte di calcolo dell'LCCA pari alla vita utile dell'impianto di cui all'offerta tecnica. Come noto il calcolo LCCA nasce per definire quale soluzione sia più vantaggiosa per l'ente considerando tutti i costi degli apparecchi, dalla culla alla tomba. Assumere come orizzonte temporale quello della vita utile di cui all'offerta tecnica significherebbe:

A) Confrontare LCCA di vari concorrenti calcolati su orizzonti temporali diversi;

B) Favorire fortemente proposte economicamente svantaggiosissime per l'Ente. Un prodotto che prevalga di poco come efficienza sulle proposte dei concorrenti, ma che abbia ad esempio una vita utile pari alla metà delle proposte concorrenti, otterrebbe un valore di LCCA inferiore, ma rappresenterebbe un costo per l'Ente molto superiore. Il comune infatti dovrebbe sostituire gli apparecchi molto prima rispetto a quelli delle altre proposte;

C) *Contraddire, in particolare per quanto al punto B, l'essenza stessa del calcolo dell'LCCA, che dovrebbe aiutare i decisori a valutare le scelte economicamente più vantaggiose per gli Enti considerando tutti i costi afferenti gli interventi (inclusa la sostituzione al termine della vita utile).*

Per quanto sopra si richiede all'Ente di individuare un orizzonte temporale di calcolo ben definito, ad esempio 20 anni, all'interno del quale valutare il valore residuo degli impianti che non può essere pari a zero (se non per coincidenza), essendo per lo stesso comune sconveniente allineare il calcolo LCCA alla vita utile delle varie proposte tecniche. Si richiede anche se si debba considerare il nuovo costo di sostituzione al termine della vita utile come invariante e pari a quello iniziale o se lo stesso debba essere aggiornato con il tasso individuato, e se si potrà adottare per l'individuazione del valore residuo degli impianti al termine del periodo oggetto di calcolo una interpolazione lineare.

Risposta: A conferma dei chiarimenti 13.a e 15.a si ribadisce che la "vita utile" dell'impianto da utilizzare ai fini del calcolo del LCCA è quella di cui all'offerta tecnica del concorrente; tuttavia, si chiarisce che il valore del LCCA deve essere calcolato su base annua (4200 ore di funzionamento), ossia il valore del LCCA calcolato con riferimento alla "vita utile" di cui alla propria offerta tecnica deve essere rapportato all'anno dividendolo per il numero di anni di "vita utile" considerati nel calcolo. Si conferma pertanto che, nel calcolo del LCCA, il valore residuo dell'impianto (riferito sempre al termine della "vita utile") deve essere posto uguale a zero.

- Altri argomenti:

Quesito n. 30.7) *Si richiede se per le quantità di apparecchi illuminanti insistenti sui vari tratti di strada individuati con tabella di risposta a precedente quesito si debba fare riferimento allo specifico elaborato progettuale 14, per la porzione ricadente in tali tratti.*

Risposta: Si.

Quesito n. 30.8) *Il progetto individua delle potenze per gli apparecchi a LED sostitutivi, evidenziando che si ha consapevolezza che si tratta di valori cautelativi eccessivi. Si richiede di autorizzare espressamente i proponenti a riconsiderare le potenze adottate, non interpretando in modo restrittivo la richiesta del disciplinare di cui al punto 17.4 di non prevedere soluzioni tecniche peggiorative.*

Risposta: Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 17.4 del disciplinare di gara in ordine alla non ammissibilità di offerte tecniche che prevedano "soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative" rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara oppure incomparabili con quest'ultima.

Quesito n. 30.9) *Si richiede se le strade oggetto di calcolo debbano ritenersi tutte strade locali urbane con limite 50 km/h, inclusa Via Amenano.*

Risposta: Si conferma che tutte le strade oggetto di calcolo, compresa la via Amenano, sono da ritenersi tutte strade locali urbane con limite di velocità 50 km/h (categoria illuminotecnica ME4b).

Quesito n. 30.10) *Si richiedono maggiori dettagli sui parametri di valutazione del criterio 3.1 relativo all'offerta tecnica;*

Risposta: I parametri di valutazione del sub-criterio di valutazione 3.1 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara (avente natura qualitativa) verteranno sulle caratteristiche tecniche e qualitative delle soluzioni proposte e sulla estensione dell'impianto interessata dalla proposta rispetto all'intera rete di pubblica illuminazione.

Quesito n. 30.11) *Sono ad oggi installati orologi astronomici nell'impianto, come sembrerebbe da quanto descritto a pag. 5 della relazione generale?*

Risposta: Sì, si conferma che la quasi totalità dei quadri elettrici a servizio dell'esistente impianto di pubblica illuminazione è dotato di orologio astronomico.

Quesito n. 30.12) *Il bando prevede che la relazione LCCA sia a firma di un EGE. Non essendo previsti altri ruoli per l'EGE post gara si richiede se si debba o meno prevedere una fideiussione che includa anche l'EGE stesso oppure, come ritiene la scrivente, non occorra tale inserimento né un inquadramento interno all'azienda proponente. Si richiede inoltre se l'EGE debba provvedere alla firma di tutti i documenti di gara, oltre alla firma della relazione LCCA.*

Risposta: Si conferma che non è prevista alcuna fideiussione che includa anche l'EGE né il suo inquadramento interno all'azienda proponente; l'EGE deve firmare soltanto la relazione di verifica del LCCA.

Quesito n. 30.13) *Si richiede se si possa considerare una certificazione che ottempera le richieste di integrazione di cui al punto 2.2 una relativa ad un apparecchio illuminante dotato di interfaccia con un protocollo e una relativa ad un sistema di telecontrollo dotato del medesimo interfaccia, stante la improbabilità e difficoltà che soggetti particolarmente diversi come fornitori di apparecchi illuminanti e di sistemi di telecontrollo possano fornire le certificazioni integrate dei prodotti con cui sono accoppiate.*

Risposta: A conferma del chiarimento 16 si ribadisce che i test report richiesti per l'attribuzione del relativo punteggio dovranno riguardare l'integrazione del singolo tipo di corpo illuminante con il sistema di telecontrollo proposto.

Quesito n. 31 (17/03/2017):

Quesito n. 31.1) *Richiamando i contenuti dell'art. 96 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare quanto recitato al comma 2 dello stesso e con riferimento a:*

- *Disciplinare di gara paragrafo 15.2, sub-criterio 2.1 della Tab. 2;*

- Risposte della Stazione Appaltante ai quesiti posti da alcuni concorrenti (questi n.13.a e n.13.b; quesito n.13.1; quesiti n.15.A, n.15.B, n.15.C e n.15.D);

Si chiede alla Stazione Appaltante, per il calcolo del LCCA (Life Cycle Cost Analysis) su base annua (4200 ore di funzionamento) post intervento a mq. di indicare chiaramente quanto segue:

- a) La formula univoca per tutti i concorrenti;
- b) Tutti i valori e i dati delle grandezze presenti nella formula, ad eccezione di quelle che devono essere definite dal concorrente;

Quanto sopra consentirà a tutti i concorrenti di utilizzare la stessa modalità di calcolo del LCCA.

Risposta:

- a) **La formula univoca da utilizzare per il calcolo del LCCA è quella riportata nel quesito 15.b;**
- b) **Per i valori e dati delle grandezze presenti nella formula si rimanda alle precedenti risposte ad altri quesiti sull'argomento.**

Quesito n. 31.2) Premesso che il C.M.E. descrive e indica le quantità degli apparecchi illuminanti previsti in progetto con le voci che di seguito si riportano: <omissis>

Con riferimento al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara e al punteggio attribuito ai sub-criteri 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 descritti nella "Tabella 2" dello stesso, si chiede quanto segue:

Quale punteggio viene attribuito al concorrente se solo uno o più tipologie di apparecchi illuminanti, e non la totalità, corrispondono ai requisiti richiesti?

Risposta: Per l'attribuzione dei punteggi di cui ai sub-criteri di valutazione 2.4, 2.5 e 2.6 tutte le tipologie di apparecchi illuminanti proposti dal concorrente debbono corrispondere ai requisiti richiesti; il punteggio di cui al sub-criterio di valutazione 2.3 (massimo 10 punti), qualora non tutte le tipologie di apparecchi illuminanti proposti posseggano i requisiti corrispondenti ai punteggi previsti (0-5-10), sarà attribuito in proporzione.

Quesito n. 32 (21/03/2017): Con la presente, al fine di procedere alla definizione del LCCA, così come richiesto dal disciplinare di gara, paragrafo 15.2, tabella 2, sub-criterio 2.1, si chiede di conoscere quanto segue:

1. Periodo di studio del LCCA (numero di anni);

Risposta: Si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti sull'argomento (13.a, 15.a, 30.6).

2. Valore percentuale dell'IVA da scomputare dall'importo di 0,232 €/kWh (IVA compresa), indicata nel documento del progetto esecutivo "Relazione calcoli illuminotecnici" a pag.4;

Risposta: Il valore percentuale dell'IVA da scomputare è pari al 22%.

3. Percentuale dell'inflazione da applicare a tutte le voci di costo (manutenzione, costo dell'energia ...). Si può prendere in considerazione, per tutte le voci di costo, il valore percentuale riferibile all'Indice dei Prezzi al Consumo Italiano, ovvero pari all' 1,61% (Rif. Febbraio 2017)?

Risposta: La percentuale di inflazione da applicare è pari allo 0%.

4. Si possono considerare (nel calcolo del LCCA) eventuali incentivi quali Titoli di Efficienza Energetica?

Risposta: No.

5. Con riferimento alla risposta fornita dalla Stazione Appaltante al quesito 13b del 02/03/2017, relativamente al Tasso di sconto da inserire nel calcolo del LCCA, "il tasso di sconto dovrà essere posto uguale a quello ufficiale attualmente vigente", si chiede se il tasso di sconto deve essere quello ufficiale vigente BCE pari a 0,00%?

Risposta: Si.

Quesito n. 33 (21/03/2017): Si richiedono i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 33.1) Nel quadro economico, fra le somma a disposizione dell'amministrazione, alla voce 7 sono previsti gli oneri di conferimento a discarica; tale previsione è altresì confermata nella relazione generale del progetto che prevede appunto che essi siano a totale carico della Stazione appaltante. Sennonché l'art 61 del capitolato speciale d'appalto recita che: "Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori....". Si chiede di confermare che quanto esposto all'art. 61 del CSA sia un refuso e che tutti gli oneri di conferimento a discarica sono a totale carico della Stazione Appaltante.

Risposta: Si conferma che tutti gli oneri di conferimento a discarica restano a totale carico della Stazione Appaltante.

Quesito n. 33.2) Dall'esame dell'elenco prezzi è emersa la mancanza di una voce che compensi lo smontaggio di alcune parti di impianto da sostituire corpi illuminanti e lampade, mentre vi è una voce per compensare il trasporto a discarica di tali materiali. Si chiede con quale modalità codesta Amministrazione intende compensare tale lavorazione.

Risposta: Gli oneri di smontaggio dei corpi illuminanti saranno remunerate extra contratto mediante liste in economia.

Quesito n. 34 (21/03/2017): Relativamente al punto 18.1 lettera a), nella fattispecie in merito al computo metrico estimativo, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 34.1) Relativamente ai materiali offerti, l'amministrazione, intende quelli che il concorrente deve aggiungere o migliorare rispetto a quelli già previsti nel progetto.

Risposta: il computo metrico estimativo deve comprendere tutte le lavorazioni e/o le forniture in opera offerte, sia quelle aggiuntive e/o migliorative (inserite all'interno di una organica e completa descrizione dell'articolo cui si riferiscono) che quelle che permangono come da progetto, oneri di sicurezza esclusi.

Quesito n. 34.2) Relativamente ai prezzi unitari, si vuole meglio comprendere se la sommatoria della quantità per i prezzi unitari offerti, determini già il ribasso d'asta, o se il ribasso d'asta deve essere calcolato sull'importo totale del computo metrico estimativo.

Risposta: Si conferma che il ribasso d'asta è quello derivante dalla sommatoria della quantità per i prezzi unitari offerti.

Quesito n. 35 (23/03/2017): Con riferimento alla descrizione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte, contenute nella Tabella 2, al punto 15 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, ed in particolare al punto 2.1 della tabella 2, si chiede se la verifica del LCCA (Life Cycle Cost Analysis) può essere sottoscritta da un tecnico progettista Ingegnere Elettrico esperto in materia di impianti di pubblica illuminazione iscritto all'Ordine da oltre 10 anni congiuntamente ad una impresa E.S.Co., partecipante alla gara, certificata ISO 50001:2011 per le attività di PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e certificata UNI CEI 11352:2014 per le attività di PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI ENERGETICI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA PRESSO COMMITTENTI PUBBLICI E PRIVATI in considerazione che i requisiti e le capacità tecniche e progettuali posseduti dal tecnico progettista Ingegnere Elettrico esperto in materia di impianti di pubblica illuminazione e dalla E.S.Co. in materia di progettazione elettrica, illuminotecnica ed energetica sono almeno equivalenti a quelli di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.

Risposta: Si ribadisce la richiesta come esposta al punto 2.1 della tabella 2 riportata al paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, ferma restando la risposta al precedente quesito n. 1.

Quesito n. 36 (24/03/2017): In riferimento ai lavori in oggetto, ed in particolare alla corretta redazione dell'offerta tecnica, con la presente siamo richiedere se i seguenti documenti da allegare alla Relazione Tecnica, devono essere ricompresi nelle 50 (cinquanta) pagine, per come evidenziato a pag. 29 del Disciplinare di Gara.

- Certificazioni
- Attestazioni
- Schede Tecniche
- Report Illuminotecnici

Risposta: Si conferma, come indicato al paragrafo 17.1 lettera a) del disciplinare di gara, che l'offerta tecnica dovrà essere composta preferibilmente da non oltre 50 (cinquanta) pagine comprensive di eventuali grafici, fotografie, dépliant, etc.

Quesito n. 37 (24/03/2017): La formula del calcolo del LCCA (paragrafo 15.2 del disciplinare di gara) prevede, tra le varie grandezza da imputare, quella dell'energia consumata che può variare in presenza o meno di regolatori del flusso luminoso. Prevedendo la regolazione del flusso luminoso durante alcune ore notturne, è molto probabile una riduzione della classe illuminotecnica richiesta ME4b alla classe illuminotecnica ME5. Tale riduzione è ammessa?

Qualora fosse ammessa si chiede alla Stazione Appaltante di stabilire il numero di ore di riduzione del flusso luminoso al fine di mettere tutti i concorrenti nelle stesse condizioni di ipotesi per il calcolo del predetto LCCA.

Risposta: La presenza di un sistema di regolazione del flusso luminoso durante le ore notturne non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'LCCA e quindi, con essa, altra classe illuminotecnica ridotta e/o comunque diversa da quella richiesta (ME4b).

Quesito n. 38 (24/03/2017):

Quesito n. 38.1) In relazione al quinto punto del capitolo 2.4 della tabella dei criteri e sub-criteri di cui a "Disciplinare di gara", si chiede di sapere se l'assenza del LED di segnalazione guasto dello scaricatore permette comunque, l'assegnazione del punteggio massimo una volta soddisfatte le altre condizioni.

Risposta: Si ritiene che la mancanza di apposito LED di segnalazione guasto del dispositivo di protezione delle sovratensioni possa non determinare la non attribuzione del punteggio di cui al quinto punto del sub-criterio 2.4 della tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara, qualora la segnalazione del guasto dello scaricatore sia comunque garantita dall'eventuale sistema di telecontrollo, peraltro previsto quale possibile offerta migliorativa al punto 2.2 della tabella 2 ed oggetto di specifica valutazione.

Quesito n. 38.2) In relazione al punto 3.2 si chiede di sapere come saranno attribuiti i 7 punti se il sistema per regolare il flusso tramite dimmeraggio dell'impianto in soluzione smart è esteso solamente ad una parte dell'impianto di illuminazione e non copre tutti i punti luminosi.

Risposta: Posto che il sub-criterio di valutazione 3.2 ha natura qualitativa e pertanto è oggetto di valutazione discrezionale, il relativo punteggio sarà attribuito in base ai coefficienti assegnati mediante "confronto a coppie" (ovvero "discrezionalmente") tenendo conto anche della copertura rispetto alla entità totale dell'impianto con riferimento alla quale sarà proposto il sistema di regolazione del flusso luminoso mediante "dimmeraggio".

Quesito n. 38.3) In relazione al punto 2.3 si chiede di sapere se il criterio di assegnazione dei 10 punti è basato sul valore del grado di efficienza della lente installata negli apparecchi e quindi sul valore del fattore FM oppure sulla tipologia costruttiva e sulla composizione del materiale con cui è realizzato il gruppo ottico, dato che in questo caso si restringerebbe notevolmente il numero degli apparecchi di illuminazione presenti sul mercato in grado di prendere 10 punti

Risposta: Si conferma che il punteggio pari a 10 di cui al sub criterio di valutazione 2.3 sarà attribuito per la fornitura di corpi illuminanti, tutti con gruppo ottico realizzato in riflettori di alluminio e schermo di protezione in vetro. Come precisato in una risposta a specifico precedente quesito (quesito n. 31.2), nel caso che la fornitura comprenda sia corpi illuminanti con gruppo ottico realizzato in lenti di materiale plastico e schermo di protezione in vetro (punteggio previsto pari a 5), sia corpi illuminanti con gruppo ottico realizzato in riflettori di alluminio e schermo di protezione in vetro (punteggio previsto pari a 10), il punteggio (compreso tra 5 e 10 punti) sarà attribuito in proporzione alle quantità delle tipologie di corpi illuminati forniti. I criteri ed i sub criteri richiesti dalla tabella 2 del paragrafo 15.2 del disciplinare di gara sono stati definiti senza alcun riferimento a specifiche marche e/o prodotti, indicando specifiche tecniche migliorative dei corpi illuminanti che trovano comunque un significativo riscontro nel mercato.